

BGer 1B_53/2009 vom 2. April 2009

Bundesgericht, 2009-04-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_53_2009

FR: TF 1B_53/2009 du 2 avril 2009

IT: TF 1B_53/2009 del 2 aprile 2009

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).

E. 1.2

Il ricorrente ha inoltrato un ricorso sussidiario in materia penale (art. 113 segg. LTF). Egli non tenta tuttavia di spiegare perché tale rimedio sarebbe ricevibile, ritenuto che, se del caso, sarebbe proponibile il ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF; al riguardo vedi DTF 133 IV 335 consid. 2). L'errata indicazione del rimedio nulla muta tuttavia alla sua ammissibilità (DTF 133 II 409 consid. 1.1 in fine).

E. 1.3

La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e il ricorso tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).

E. 1.4

La decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale. I ricorsi in materia penale contro siffatte decisioni sono ammissibili soltanto, se non rientrano nella fattispecie dell' art. 92 LTF se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).

E. 1.4.1

Il ricorrente non invoca quest'ultima condizione (al riguardo vedi DTF 133 IV 288 consid. 3.2-3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2), limitandosi ad addurre che la decisione incidentale comporterebbe un danno irreparabile, poiché lo priverebbe, di fatto, della possibilità di poter usufruire nel procedimento penale di prove fondamentali per la propria difesa. Al suo dire, non si potrebbe infatti affermare ch'egli dovrebbe attendere una formale incriminazione, con il conseguente pubblico dibattimento, per difendersi dall'asserita ingiustificata accusa promossa nei suoi confronti, ritenuto che il solo fatto di subire un procedimento penale, senza potersi avvalere delle necessarie prove a discarico, costituirebbe un pregiudizio giuridico irreparabile.

E. 1.4.2

L'assunto è privo di ogni fondamento. In effetti, l' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF riprende, in materia penale, la regola dell' art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 133 IV 288 consid. 3.1-3.3), fondata su motivi di economia processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139

consid. 4). Secondo detta giurisprudenza, con la quale il ricorrente non si confronta del tutto, un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, danni peraltro non invocati dal ricorrente, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1).

E. 1.4.3

Secondo la costante prassi, la promozione dell'accusa e un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale il fatto di dover subire un procedimento penale, non possono quindi essere impugnate immediatamente, poiché i danni che ne derivano non rappresentano di massima pregiudizi irreparabili di natura giuridica (DTF 133 IV 288 consid. 3.1, 139 consid. 4; ciò vale, di massima, anche per un ricorso diretto contro un decreto di sospensione della procedura, quando non sia invocata una violazione del principio della celerità, DTF 134 IV 43 consid. 2; sentenza 1B_273/2007 del 6 febbraio 2008 consid. 1.2-1.4; sull'assunzione di prove cfr. DTF 134 III 188 consid. 2; sentenza 1C_149/2008 del 12 agosto 2008 consid. 2).

E. 1.4.4

L'accenno di critica alla mancata acquisizione agli atti dell'incarto civile, domanda che, come quella di sospendere la procedura può essere proposta in sede di dibattimento, non era più stata addotta dinanzi al GIAR: essa esula quindi dall'oggetto del litigio.

E. 2

Ne segue che il gravame, trattato come ricorso in materia penale, è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.